



Adunanza del giorno 06.8.2014
N. 19

Oggetto: Imposta unica comunale (IUC)-
Regolamenti per la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI) e il tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e modifiche al
Regolamento sull'Attività Tributaria e al
Regolamento per la disciplina dell'imposta
municipale propria (IMU). Determinazione
per l'esercizio 2014 tariffe ed aliquote
tributi di competenza comunale. Proposta al
Consiglio Comunale.

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di agosto alle ore 9,00
in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:

Pres	Ass.	Assessore	Pres	Ass.
P		FALCINETTI BALLERANI Cristhina	P	
P		TEDESCHI Daniela		A
P		BUCARI Stefano	P	
P		GIACCHETTI Emilio		A
P				

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per 15 gg. consecutivi
a decorrere dal

07 AGO. 2014
07 AGO. 2014

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso
amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di G.C. n. 134 del 17.4.2014 avente ad oggetto:

“imposta unica comunale (IUC)- Regolamenti per la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e modifiche al Regolamento
sull'Attività Tributaria. Determinazione per l'esercizio 2014 tariffe ed aliquote tributi di
competenza comunale. Proposta al Consiglio Comunale”;

Tenuto conto che tale proposta è stata deliberata nelle more del
rinnovo degli organi elettivi comunali;

Considerato che la stessa necessita di essere conformata alle
sopravvenute modifiche normative nella disciplina dell'imposta unica
comunale e, dunque, riformulata come di seguito evidenziato;

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come novellata
dal D.L. 06.03.2014 n. 16, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014,
l'imposta unica comunale (IUC) che si basa, ai sensi dell'art. 1, comma
639, su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il comma 704, art. 1, L. n. 147/2013 che ha disposto
l'abrogazione dell'art. 14 D.L. n. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla L. n. 214/2011;

ATTESO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal
01/01/2014, cessa di avere applicazione nel Comune di Terni il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le
obbligazioni sorte prima di predetta data;

Atto dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del
D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione
o per conoscenza
alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- Segr. AA.GG. x
CC
- ICT/Tributi
- Attività
Finanziarie
- Ass. Piacenti
D'Ubaldi



Comune di Terni - Protocollo Generale - ACTRA01

Prot. **0111996** del 07/08/2014 ore 15:50

Tit. 005.004.002

Documento P - Registro: Interno

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che per effetto del richiamo operato di cui al comma 688, art. 1, L. n. 147/2013, anche per l'imposta unica comunale (IUC), risulta attribuito al comune il potere regolamentare generale in materia di entrate (tributarie e non) di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

TENUTO CONTO che, in virtù del richiamato comma 639, art. 1, L. 147/2014, l'imposta unica comunale si compone di tre singoli tributi, IMU-TASI e TARI, che possono essere disciplinati anche con separati regolamenti;

PRESO ATTO che a tal fine si rende necessario modificare ed integrare il vigente regolamento comunale sull'attività tributaria del Comune di Terni;

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448, secondo il quale i regolamenti sulle entrate degli enti locali, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO dunque di esercitare, nei limiti previsti dalle richiamate disposizioni legislative, il potere regolamentare in oggetto, approvando e proponendo l'approvazione al Consiglio Comunale:

- delle modifiche e delle integrazioni del vigente regolamento sull'attività tributaria del Comune di Terni così come dettagliate nell'allegato A al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
- dei regolamenti per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nei testi allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa (all. B e C). Mentre per l'imposta municipale propria (IMU), in forza del dettato normativo di cui al comma 703, art. 1 L. 147/2013, continua ad applicarsi il vigente regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 151 del 09.07.2012 e modificato con successiva deliberazione C.C. n. 213 del 01.10.2013, pur necessitando lo stesso di alcuni aggiornamenti in relazione alle intervenute modifiche legislative nonché a esigenze di rivedere alcune precedenti formulazioni del testo, come dettagliato nell'allegato D al presente atto di cui costituisce parte integrale e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art.1 comma 169 della legge 27.12.2006 n.296 prevede che "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno";

Che è, pertanto, necessario, in vista della scadenza del termine di approvazione del bilancio preventivo dell'Ente per l'anno 2014 assumere la deliberazione in ordine alla misura delle tariffe ed aliquote tributarie di competenza comunale come di seguito dettagliato:

Addizionale comunale all'IRPEF, Tosap, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Girolamo

Ritenuto di confermare per l'anno 2014 le tariffe, aliquote ed agevolazioni vigenti in materia di Addizionale comunale all'IRPEF, TOSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, di cui alla deliberazione C.C. n. 213 del 01.10.2013;

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PREMESSO che:

- 1) il comma 688, art. 1, L. 147/2013 come modificato dall'art.1, comma 1, lett. b), D.L. n. 16/2014, conv. L. 68/2014, stabilisce che il versamento della TARI e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite le altre modalità' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- 2) il comma 691, art. 1, L. n. 147/2013, come modificato dall'art.1, comma 1, lett. c), D.L. n. 16/2014, consente ai comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 36 del 05.02.2014, secondo cui:

- 1) il Comune di Terni continuerà ad avvalersi per l'accertamento e della riscossione del tributo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- 2) il pagamento del tributo sarà ripartito in n. 2 rate, di cui:
 - la prima rata dovrà essere versata nel mese di marzo 2014 e sarà calcolata sulla base delle tariffe vigenti per la TARES nell'anno 2013;
 - la seconda rata dovrà essere versata nel mese di settembre 2014 e sarà calcolata sulla base delle tariffe deliberate dal Consiglio comunale con conguaglio sulla prima rata;

VISTA la Comunicazione inviata da ASM prot. num. 58269 del 16/04/2014 con la quale conferma che il Piano finanziario dell'ASM e il correlato sistema tariffario da applicare all'utenza domestica e non domestica per l'esercizio 2014 (All. E) non ha subito variazioni rispetto a quello dell'anno precedente, e che si prevede il mantenimento delle tariffe previste per il 2013.

RITENUTO di procedere all'approvazione del sistema tariffario per il 2014 così come dettagliato nella tabella allegata al Piano finanziario di cui sopra;

IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PREMESSO che la legge di stabilità per l'anno 2014 ha disposto l'esclusione dal tributo per l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste,

3

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

rispettivamente, dai commi 7 e 10, dell'art. 13, D.L. n. 201/2011. Parimenti ha disposto l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Inoltre:

- ha confermato l'applicazione della detrazione pari a euro 200,00 dall'imposta dovuta a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola.

Infine il comma 9 bis dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, come sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a), D.L. n. 102/2013, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

VISTO l'art. 13, commi 6 e 7, secondo cui i Comuni, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali e possono, altresì, modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, sino a 0,2 punti percentuali;

RITENUTO che, anche per l'anno 2014, per l'abitazione principale possa essere confermato un aumento di 0,15 punti percentuali rispetto all'aliquota ridotta di cui al comma 7, art. 13, D.L. n. 201/2011 (ovvero un'aliquota pari a 0,55 per cento) e quale detrazione quella prevista dalla normativa di cui al comma 10, art. 13, D.L. n. 201/2011. Parimenti possa essere confermato un aumento di 0,2 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita dalla normativa statale al comma 6, art. 13 cit. (ovvero un'aliquota pari allo 0,96 per cento) per tutte le categorie di immobili, che non rientrano nei casi di seguito indicati:

- 1) unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione e di quelle locate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, per le quali si propone un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 1,06%);
- 2) unità immobiliari censite nella categoria catastale C1 (negozi o botteghe), utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata alla vendita al

4

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Girolamo

- dettaglio non ecceda metri quadri 100,00, per le quali si propone un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto all'aliquota base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,86%);
- 3) unità immobiliari censite nella categoria catastale C3 (laboratori, arti e mestieri), utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata all'attività artigianale non ecceda metri quadri 75,00, (deve intendersi la superficie di lavorazione) per le quali si propone un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto all'aliquota base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,86%);
 - 4) unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale precisando che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, per le quali si propone di applicare un'aliquota pari a quella base stabilita dalla normativa statale, (aliquota da applicare 0,76 %);
 - 5) abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), per le quali si propone la riduzione di 0,16 punti percentuali rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale, precisando che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (aliquota da applicare 0,6%).
 - 6) alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, per i quali si propone una riduzione dell'aliquota di 0,21 punti percentuali rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,55 %);
 - 7) unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, utilizzate come abitazione principale, che vengono scambiate a titolo gratuito con un parente in linea retta entro il secondo grado con un'invalidità del 100%, riconosciuta dall'apposita commissione medica della ASL, al fine di consentire il superamento delle difficoltà connesse al superamento delle barriere architettoniche, per le quali si propone una riduzione dell'aliquota di 0,21 punti percentuali rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,55 %);

Ritenuto, pertanto di proporre al Consiglio Comunale:

- 1) di approvare le seguenti misure:
 - a) aumento di 0,2 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita dalla normativa statale per tutte le categorie di immobili, salvo quanto diversamente disciplinato al successivo punto 2;
 - b) aumento di 0,15 punti percentuali dell'aliquota stabilita dalla normativa statale per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per la detrazione relativa all'abitazione principale di assumere quella prevista dalla normativa statale;
 - d) si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del regolamento IMU, come modificato e dettagliato nell'allegato D al presente atto;
- 2) di proporre al Consiglio comunale di approvare le seguenti variazioni dell'aliquota di base dell'imposta stabilita dalla normativa statale nella misura dello 0,76 per cento:
 - a) aumento di 0,3 punti percentuali (aliquota da applicare 1,06%) per unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione e per quelle locate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

5

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe BONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

- b) aumento di 0,1 punti percentuali (aliquota da applicare 0,86%) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C1 (negozi o botteghe), utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa la cui superficie destinata alla vendita al dettaglio non ecceda metri quadri 100,00. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2014 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;
- c) aumento di 0,1 punti percentuali (aliquota da applicare 0,86%) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C3 (laboratori, arti e mestieri), utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata all'attività artigianale non ecceda metri quadri 75,00,(deve intendersi la superficie di lavorazione). Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2014 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;
- d) invarianza rispetto all'aliquota di base (aliquota da applicare 0,76%) per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale, precisando che l'aliquota sopra riportata dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita comunicazione su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;
- e) riduzione di 0,16 punti percentuali (aliquota da applicare 0,6%) per le abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), precisando che l'aliquota ridotta nella misura sopra riportata dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita comunicazione su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni.
- f) riduzione di 0,21 punti percentuali (aliquota da applicare 0,55%) per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- g) riduzione di 0,21 punti percentuali (aliquota da applicare 0,55%) per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, utilizzate come abitazione principale, che vengono scambiate a titolo gratuito con un parente in linea retta entro il secondo grado con un'invalidità del 100%, riconosciuta dall'apposita commissione medica della ASL, al fine di consentire il superamento delle difficoltà connesse al superamento delle barriere architettoniche;

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

PREMESSO che:

- 1) il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Se l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dall'ente impositore, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;
- 2) il comune deve provvedere all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- 3) il comune con deliberazione del consiglio comunale, ai sensi dei commi 676 e 677, art. 1, L. 147/2013, come novellato dal comma 1, lettera a), art. 1, D.L. n. 16/2014, per l'anno 2014 può elevare l'aliquota di base stabilita dal legislatore nella misura dell'1 per mille fino al 2,5 per mille, rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Tuttavia, sempre per l'anno 2014, tale vincolo può essere superato, per un

6

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Giustarino

ammontare non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- 4) il comune, con deliberazione del consiglio comunale, ai sensi del comma 676, art. 1, L. 147/2013, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che:

- 1) l'occupante, diverso dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, deve versare il 20% del tributo complessivamente dovuto, come stabilito dall'art. 4 del regolamento TASI, in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata;
- 2) la TASI è diretta alla copertura dei seguenti servizi indivisibili: servizio di illuminazione pubblica, servizi relativi al verde pubblico, servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale, servizio di polizia municipale e servizi anagrafici, come individuati nell'art. 6 del regolamento disciplinante il tributo. Il costo complessivo di tali servizi è stimato essere di € 20.066.115,69, come appresso elencati in dettaglio:
 - a) Come da nota protocollo n. 52403 del 07/04/2014 della Direzione Gestione e Manutenzione Patrimonio – Ufficio Energy Manager;

Energia elettrica annuale	€ 2.800.000,00 iva inclusa
Canone di manutenzione ordinaria e cambio lampade.	€ 900.000,00 iva inclusa
Investimenti in nuovi impianti, riqualificazione energetica e straordinaria manutenzione	€ 650.000,00 iva inclusa
TOTALE	€ 4.350.000,00 iva inclusa

- b) Come da nota protocollo n. 55912 del 11/04/2014 della Direzione Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare – Servizio Verde Pubblico;

Manutenzione e gestione del verde pubblico del territorio comunale	€ 1.650.000,00 iva inclusa
Concessione del contributo per la manutenzione delle aree verdi condominiali, a destinazione verde pubblico	€ 92.500,00 iva inclusa
Manutenzione ordinaria di arredi ed attrezzature ludiche presenti nei parchi e nei giardini pubblici.	€ 100.000,00 iva inclusa
Acquisto di materiali ed attrezzi specifici del servizio verde pubblico e altre attività	€ 40.000,00 iva inclusa
Acquisto alberi per reimpianti sostitutivi degli alberi abbattuti L.R. 28/01 e compensazione ambientale.	€ 50.000,00 iva inclusa
Attuazione misure di valorizzazione e tutela degli spazi urbani di cui alla legge 10/2013 per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.	€ 50.000,00 iva inclusa
Investimento per la manutenzione straordinaria delle aree verdi, parchi ed aree gioco.	€ 200.000,00 iva inclusa
TOTALE	€ 2.182.500,00 iva inclusa

- c) Come da nota protocollo n. 53363 del 08/04/2014 della Direzione Lavori Pubblici, Realizzazione e Gestione Servizi – IV^A U.O. Strade e Servizi Connessi;

Manutenzione ordinaria del patrimonio stradale	€ 2.000.000,00 iva inclusa
Interventi di manutenzione straordinaria.	€ 2.000.000,00 iva inclusa
Esecuzione di opere di recupero funzionale e/o Trasformazione radicale di alcune vie o piazze per mutate condizioni d'uso o per adeguamenti strutturali, come individuato nel piano triennale per le	€ 5.055.000,00 iva inclusa

7

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

opere pubbliche	
TOTALE	€ 9.055.000,00 iva inclusa

d) Come da nota protocollo n. 55856 del 11/04/2014 della Direzione Risorse Umane Organizzazione;

Costo del personale della Polizia Municipale	€ 3.408.606,58 iva inclusa
Costo del personale degli Uffici Anagrafici	€ 1.070.009,11 iva inclusa
TOTALE	€ 4.478.615,69 iva inclusa

- 3) si ritiene che devono essere finanziate detrazioni d'imposta e altre misure (aliquote agevolate) per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate, che tengano conto delle rendite catastali, del reddito IRPEF, del numero dei figli e dei soggetti portatori di handicap presenti nel nucleo familiare e che si renda necessario provvedere a finanziare le stesse, almeno parzialmente, superando le aliquote massime di cui al comma 677, art. 1, L. 147/2013, come novellato dal comma 1, lettera a), art. 1, D.L. n. 16/2014, per un ammontare pari allo 0,6 per mille e più avanti rinvenibile nella proposta modulazione delle aliquote per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali.
- 4) si ritiene equo stabilire l'azzeramento dell'aliquota TASI per le aree edificabili e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Ritenuto, pertanto di proporre al Consiglio comunale di approvare le seguenti misure:

- 1) che l'occupante l'unità immobiliare, diverso dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, versi il 20% dell'ammontare del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata;
- 2) che il gettito della TASI sia diretto alla copertura dei seguenti servizi indivisibili: servizio di illuminazione pubblica, servizi relativi al verde pubblico, servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale, servizio di polizia municipale e servizi anagrafici (come sopra dettagliati). Il costo complessivo di tali servizi è stimato essere di € 20.066.115,69;
- 3) **che per le abitazioni principali**, come definite ai fini imu, e relative pertinenze e per quelle ad esse equiparate l'aliquota sia elevata di 1,5 punti percentuali rispetto all'aliquota base stabilita dalla normativa statale (**aliquota da applicare 2,5 per mille**), salvo quanto di seguito diversamente disciplinato:
 - a) **per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), con rendita catastale fino a € 216,45 (riferita esclusivamente all'unità ad uso abitativo ed al netto della rivalutazione del 5 per cento), sul tributo calcolato utilizzando la predetta aliquota, pari allo 2,5 per mille, si applica una detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;**
 - b) **per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) con rendita catastale oltre € 216,45 fino a € 400,00, (riferita esclusivamente all'unità ad uso abitativo ed al netto della rivalutazione del 5 per cento), un aumento di 0,3 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 1,3 per mille) ad eccezione dei soggetti il cui nucleo familiare abbia conseguito, nell'anno antecedente l'anno d'imposizione TASI, un reddito IRPEF, al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e delle pertinenze, non superiore ad euro 12.882,00, elevato ad**

8

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

euro 14.000,00 in presenza di redditi IRPEF costituiti dal possesso di terreni e fabbricati e da reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca, ovvero ad euro 18.000,00 in presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92), risultante da certificazione di commissione medica asl ai sensi dell'art. 4 della legge 5/2/1992 n° 104, per i quali si applica una detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

- c) **per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze** (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) **con rendita catastale oltre € 400,00 fino a € 700,00**, (riferita esclusivamente all'unità ad uso abitativo ed al netto della rivalutazione del 5 per cento), un aumento di 0,8 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (**aliquota da applicare 1,8 per mille**) **ad eccezione dei soggetti** il cui nucleo familiare abbia conseguito, nell'anno antecedente l'anno d'imposizione TASI, un reddito IRPEF, al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e delle pertinenze, non superiore ad euro 12.882,00, elevato ad euro 14.000,00 in presenza di redditi IRPEF costituiti dal possesso di terreni e fabbricati e da reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca, ovvero ad euro 18.000,00 in presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92), risultante da certificazione di commissione medica asl ai sensi dell'art. 4 della legge 5/2/1992 n° 104, per i quali si applica una detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- d) **per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze** (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) con rendita catastale **oltre € 700,00 fino a € 1.000,00**, (riferita esclusivamente all'unità ad uso abitativo ed al netto della rivalutazione del 5 per cento) un aumento di 1,3 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (**aliquota da applicare 2,3 per mille**);
- e) **per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 a A/9 e relative pertinenze** (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), una riduzione pari a 0,5 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (**aliquota da applicare 0,5 per mille**);
- 4) **che sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si applichi una detrazione pari a euro 25,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico appartenente al nucleo familiare, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo massimo di tale detrazione non possa superare l'importo di euro 100,00. Per i nuclei famigliari al cui interno siano presenti soggetti portatori di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 L. 104/92), risultante da certificazione di commissione medica asl, ai sensi dell'art. 4, L. 104/92, si applichi una detrazione pari ad € 50,00 per ogni soggetto disabile presente. Qualora vi sia identità tra soggetto portatore di handicap e figlio fiscalmente a carico che le suddette detrazioni possano essere sommate;**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Giuliano

- 5) che per i terreni edificabili e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota TASI da applicare sia pari a zero;
- 6) che, l'aliquota sia elevata di 0,6 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 1,6 per mille) per tutte le unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali, come definite ai fini imu, e che non rientrano nei casi di seguito riportati:
- a) per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione e per quelle locate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille);
 - b) unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale precisando che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille);
 - c) abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille), precisando che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - d) alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille);
 - e) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C1 (negozi o botteghe), riduzione di 0,1 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,90 per mille). Qualora tali unità immobiliari siano utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata alla vendita al dettaglio non ecceda metri quadri 100,00, riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille);
 - f) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C3 (laboratori, arti e mestieri), riduzione di 0,1 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,90 per mille). Qualora tali unità immobiliari siano utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività, la cui superficie destinata all'attività artigianale non ecceda metri quadri 75,00,(deve intendersi la superficie di lavorazione), riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille);
 - g) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C4 (locali per gli esercizi sportivi) riduzione di 0,1 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,90 per mille);
 - h) per le immobiliari censite nelle categorie catastali D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8 (riduzione di 0,1 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,90 per mille);
- 7) che le detrazioni d'imposta e le altre misure agevolative (aliquote ridotte), previste per le abitazioni principali e le altre unità immobiliari ad esse equiparate e che producono un minor gettito stimato in euro 3.824.870,61, siano finanziate, almeno parzialmente, avvalendosi della facoltà di cui al comma 677, art. 1, L. 147/2013, per un ammontare pari allo 0,6 per mille, come rinvenibile nella proposta modulazione delle aliquote e per un gettito atteso pari ad euro 806.971,33, come da prospetti dell'ufficio tributi. Il gettito stimato dal predetto incremento è destinato al finanziamento delle detrazioni e delle altre misure agevolative (aliquote ridotte) sopra individuate, le quali consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo D. Girolamo

stessa tipologia di immobili. A tal fine si evidenzia che il predetto incremento, pari allo 0,6 per mille, non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille ed è applicato sulle aliquote delle unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali e precisamente: unità immobiliari ad uso abitativo di cui al precedente punto 6 lett. a) (ovvero tenute a disposizione e per quelle locate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative), unità immobiliari ad uso abitativo, diverse dalle abitazioni principali e che non rientrano nel precedente punto 6 lett. b),c), d), unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (escluse le pertinenze delle abitazioni principali), unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici), unità immobiliari classificate nella categoria catastale B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7, unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 (banche);

- 8) che il gettito complessivo del tributo per l'anno 2014 stimato in euro 8.284.510,04, sia destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili pari ad euro 20.066.115,69, con una copertura prevista del 41,29%.

VISTI gli articoli:

42 comma 2 lett.a) e f) del D.Lgs. 267/2000;

52 del D.Lgs n.446/97;

27, L. 448/2001;

1, comma 169, L.296/2006;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente della Direzione Innovazione PA-ICT e Tributi Dott. A. Zaccone, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica, in data 05.8.2014;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa E. Contessa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 in ordine alla regolarità contabile in data 05.8.2014;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi

DELIBERA

❖ Di proporre al Consiglio Comunale :

- 1) Di approvare le modifiche e le integrazioni al vigente regolamento sull'attività tributaria del Comune di Terni, così come dettagliate nell'allegato A al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) Di approvare i regolamenti per l'istituzione e applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nei testi allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti della stessa; (All. B e C) e le modifiche al vigente regolamento sull'imposta municipale propria (IMU), nel testo allegato alla presente atto di cui forma parte integrale e sostanziale (all. D);
- 2) Di confermare per l'anno 2014 le tariffe, aliquote ed agevolazioni vigenti in materia di addizionale comunale all'IRPEF, TOSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni;
- 3) Di approvare in materia di imposta unica comunale (IUC) il sistema tariffario per il 2014 per la tassa sui rifiuti (TARI), così come dettagliato nella tabella parte integrante del presente atto (All. E) allegata al Piano finanziario rimesso dall'ASM e le misure indicate nei successivi punti 5 -6-7, con riferimento a ciascuno degli altri tributi (IMU e TASI) componenti la stessa;

11

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

- 4) Di approvare le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria nelle misure di seguito indicate:
- a) aumento di 0,2 punti percentuali dell'aliquota di base stabilita dalla normativa statale per tutte le categorie di immobili, salvo quanto diversamente disciplinato al successivo punto 6;
 - b) aumento di 0,15 punti percentuali dell'aliquota stabilita dalla normativa statale per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per la detrazione relativa all'abitazione principale di assumere quella prevista dalla normativa statale;
 - d) si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata secondo quanto stabilito dall'art. 2 del regolamento IMU, come modificato e dettagliato nell'allegato D al presente atto;
- 5) di approvare le seguenti variazioni dell'aliquota di base dell'imposta municipale propria stabilita dalla normativa statale nella misura dello 0,76 per cento:
- a) aumento di 0,3 punti percentuali (aliquota da applicare 1,06%) per unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione e per quelle locatate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
 - b) aumento di 0,1 punti percentuali (aliquota da applicare 0,86%) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C1 (negozi o botteghe), utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata alla vendita al dettaglio non ecceda metri quadri 100,00. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2014 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;
 - c) aumento di 0,1 punti percentuali (aliquota da applicare 0,86%) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C3 (laboratori, arti e mestieri), utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata all'attività artigianale non ecceda metri quadri 75,00, (deve intendersi la superficie di lavorazione). Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2014 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;
 - d) invarianza rispetto all'aliquota di base (aliquota da applicare 0,76%) per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale, precisando che l'aliquota sopra riportata dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita comunicazione su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;
 - e) riduzione di 0,16 punti percentuali (aliquota da applicare 0,6%) per le abitazioni e relative pertinenze locatate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), precisando che l'aliquota ridotta nella misura sopra riportata

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita comunicazione su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;

- f) riduzione di 0,21 punti percentuali (aliquota da applicare 0,55%) per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- g) riduzione di 0,21 punti percentuali (aliquota da applicare 0,55%) per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, utilizzate come abitazione principale, che vengono scambiate a titolo gratuito con un parente in linea retta entro il secondo grado con un'invalidità del 100%, riconosciuta dall'apposita commissione medica della ASL, al fine di consentire il superamento delle difficoltà connesse al superamento delle barriere architettoniche, per le quali si propone una riduzione dell'aliquota di 0,21 punti percentuali rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,55 %);

6) di approvare, ai fini TASI, le misure di seguito indicate:

- a) l'occupante dell'unità immobiliare, diverso dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, è tenuto al versamento del 20% dell'ammontare del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata;
- b) il gettito della TASI è diretto alla copertura dei seguenti servizi indivisibili: servizio di illuminazione pubblica, servizi relativi al verde pubblico, servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale, servizio di polizia municipale e servizi anagrafici (come in precedenza dettagliati). Il costo di tali servizi è stimato essere di € 20.066.115,69;
- c) **per le abitazioni principali** e relative pertinenze, come definite ai fini imu, e per quelle ad esse equiparate, l'aliquota è elevata di 1,5 punti percentuali rispetto all'aliquota base stabilita dalla normativa statale (**aliquota da applicare 2,5 per mille**), salvo quanto di seguito diversamente disciplinato:

c.1) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), con rendita catastale fino a € 216,45 (riferita esclusivamente all'unità ad uso abitativo ed al netto della rivalutazione del 5 per cento), sul tributo calcolato utilizzando la predetta aliquota, pari allo 2,5 per mille, si applica una detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

c.2) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) con rendita catastale oltre € 216,45 fino a € 400,00, (riferita esclusivamente all'unità ad uso abitativo ed al netto della rivalutazione del 5 per cento), un aumento di 0,3 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 1,3 per mille**) ad eccezione dei contribuenti il cui nucleo familiare abbia conseguito, nell'anno antecedente l'anno d'imposizione TASI, un reddito IRPEF, al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e delle pertinenze, non superiore ad euro 12.882,00, elevato ad euro 14.000,00 in presenza di redditi IRPEF costituiti dal possesso di terreni e fabbricati e da reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca, ovvero ad euro 18.000,00 in presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92), risultante da certificazione di commissione medica asl ai sensi dell'art. 4 della legge 5/2/1992 n° 104, per i quali si applica una detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;**

13

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Ciollano

- c.3) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze** (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) **con rendita catastale oltre € 400,00 e fino a € 700,00**, (riferita esclusivamente all'unità ad uso abitativo ed al netto della rivalutazione del 5 per cento), un aumento di 0,8 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale **(aliquota da applicare 1,8 per mille) ad eccezione dei contribuenti** il cui nucleo familiare abbia conseguito, nell'anno antecedente l'anno d'imposizione TASI, un reddito IRPEF, al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e delle pertinenze, non superiore ad euro 12.882,00, elevato ad euro 14.000,00 in presenza di redditi IRPEF costituiti dal possesso di terreni e fabbricati e da reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca, ovvero ad euro 18.000,00 in presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92), risultante da certificazione di commissione medica asl ai sensi dell'art. 4 della legge 5/2/1992 n° 104, per i quali si applica una detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- c.4) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze** (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) **con rendita catastale oltre € 700,00 e fino a € 1.000,00**, (riferita esclusivamente all'unità ad uso abitativo ed al netto della rivalutazione del 5 per cento) un aumento di 1,3 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale **(aliquota da applicare 2,3 per mille);**
- c.5) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 a A/9 e relative pertinenze** (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), una riduzione pari a 0,5 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale **(aliquota da applicare 0,5 per mille);**

Sull'imposta dovuta per tali unità immobiliari (abitazioni principali) si applica una detrazione pari ad euro 25,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico appartenente al nucleo familiare, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In ogni caso l'importo complessivo di tale detrazione non può superare l'importo di euro 100,00. Si applica una detrazione pari a euro 50,00 per i nuclei famigliari al cui interno sono presenti soggetti portatori di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 L. 104/92), risultante da certificazione di commissione medica asl, ai sensi dell'art. 4, L. 104/92, per ogni soggetto disabile presente. Qualora vi sia identità tra soggetto portatore di handicap e figlio fiscalmente a carico le suddette detrazioni devono essere sommate;

- d) per i terreni edificabili e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2001, l'aliquota TASI da applicare è pari a zero;**
- e) l'aliquota è elevata di 0,6 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 1,6 per mille) per tutte le unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali, come definite ai fini imu, e che non rientrano nei casi di seguito indicati:**
- e.1) per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione e per quelle locate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille);**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

- e.2) unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale precisando che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille);
- e.3) abitazioni e relative pertinenze locatate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille), precisando che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- e.4) alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille);
- e.5) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C1 (negozi o botteghe), riduzione di 0,1 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,90 per mille). Qualora tali unità immobiliari siano utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata alla vendita al dettaglio non ecceda metri quadri 100,00, riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille);
- e.6) per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C3 (laboratori, arti e mestieri), riduzione di 0,1 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,90 per mille). Qualora tali unità immobiliari siano utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata all'attività artigianale non ecceda metri quadri 75,00 (deve intendersi la superficie di lavorazione), riduzione di 0,4 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,60 per mille);
- e.7) per le immobiliari censite nella categoria catastale C4 (locali per gli esercizi sportivi) riduzione di 0,1 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,90 per mille);
- e.8) per le immobiliari censite nella categoria catastale D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8, riduzione di 0,1 punti rispetto all'aliquota di base stabilita dalla normativa statale (aliquota da applicare 0,90 per mille);
- f) che le detrazioni d'imposta e le altre misure agevolative (aliquote ridotte) previste per le abitazioni principali e per le altre unità immobiliari ad esse equiparate che producono un minor gettito stimato in euro 3.824.870,61, sono finanziate, parzialmente, avvalendosi della facoltà di cui al comma 677, art. 1, L. 147/2013, per un ammontare pari allo 0,6 per mille, come rinvenibile nella modulazione delle aliquote delle unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali e per un gettito atteso pari ad euro 806.971,33. Il gettito stimato dal predetto incremento è destinato al finanziamento delle detrazioni e delle altre misure agevolative (aliquote ridotte) sopra individuate, le quali consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. A tal fine si evidenzia che il predetto incremento, pari allo 0,6 per mille, non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille ed è applicato sulle aliquote delle unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali e precisamente: unità immobiliari ad uso abitativo di cui al precedente punto e.1) (ovvero tenute a disposizione e per quelle locatate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative), unità immobiliari ad uso abitativo, diverse dalle abitazioni principali e che non rientrano nei precedenti punti e.2), e.3) ed e.4), unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (escluse le pertinenze delle abitazioni principali), unità immobiliari classificate nella

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe CRONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Giuliano

- categoria catastale A/10 (uffici), unità immobiliari classificate nella categoria catastale B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7, unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 (banche);
- g) che il gettito complessivo del tributo per l'anno 2014 stimato in euro 8.284.510,04 è destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili pari ad euro 20.066.115,69, con una copertura prevista del 41,29%.
- 7) Di abrogare la precedente deliberazione di Giunta Comunale N. 134 del 17 aprile 2014;
- 8) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto


IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA



IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Stefano



ALL. A

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ
TRIBUTARIA DEL COMUNE DI TERNI**

- Il TITOLO V Disposizioni Finali è sostituito dal seguente:

TITOLO V
Disposizioni in materia di imposta unica comunale (IUC)

Art. 37
Disciplina dell'imposta unica comunale

1. L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI). Il comune, ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 446/1997, richiamato dal comma 688, art. 1, L. n. 147/2013, disciplina l'imposta unica comunale con separati regolamenti per i singoli tributi componenti la medesima.

Art. 38
Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile, anche con riferimento ai singoli tributi componenti l'imposta unica comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività. Ai fini della rappresentanza in giudizio resta fermo quanto disposto dall'art. 44 dello statuto comunale del Comune di Terni, secondo cui il Sindaco ha competenza in materia di liti attive e passive.
2. Nel caso in cui i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale siano affidati a concessionari dell'Ente a quest'ultimi spettano le attribuzioni del funzionario responsabile, secondo quanto previsto dall'art. 40 del presente regolamento.

- Il TITOLO VI, a seguito delle predette modifiche, è così costituito:

TITOLO VI
Disposizioni Finali

Art. 39
***Assenza o impedimento
del Funzionario responsabile***

1. In caso di assenza o impedimento del Funzionario responsabile di un tributo, le relative funzioni sono svolte dal funzionario da questi delegato alla gestione del tributo stesso.

Art. 40
Affidamento esterno
della gestione del tributo

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai tributi per i quali l'Ente abbia affidato l'attività di accertamento e riscossione ad un soggetto esterno. In tal caso, il soggetto che ha ricevuto l'affidamento individua tra i propri dipendenti il soggetto cui spettano le attribuzioni proprie del funzionario responsabile del tributo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al quale compete, pertanto, anche la sottoscrizione degli atti di gestione del tributo.
2. In tutti i casi in cui norme legislative o regolamentari, compreso il presente regolamento, fanno riferimento al funzionario responsabile del tributo, si intende che tale riferimento sia fatto, nel caso di affidamento esterno, al dipendente individuato dal soggetto esterno di cui al primo comma.
3. Nel caso non si proceda all'individuazione di un dipendente a norma del comma 1, le attribuzioni del funzionario responsabile del tributo spettano al legale rappresentante del soggetto esterno gestore del tributo.

Art. 41
Sanzioni

1. Le sanzioni relative all'attività di liquidazione e accertamento dei tributi comunali sono irrogate dal funzionario responsabile del tributo o dal suo delegato, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 18.12.1997, n. 472, tenendo conto, ai fini della graduazione delle sanzioni, dei criteri attuativi del predetto D.lgs. contenuti nella deliberazione del Consiglio comunale n. 172 del 05.10.1998 (in appendice al presente regolamento). Per le violazioni meramente formali si applica comunque, anche in deroga a quanto previsto dalla predetta delibera, l'art. 3 del presente regolamento, secondo il quale non sono irrogate sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.
2. Nei casi in cui risulta applicabile il comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione ivi prevista viene determinata, tra il massimo e il minimo stabiliti dalla norma, nella stessa proporzione con cui verrebbe determinata, per i singoli periodi impositivi, secondo i criteri di graduazione di cui al comma precedente.

Art. 42
Norme di riferimento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce per il Comune la facoltà di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota minima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento, e dagli altri regolamenti delle entrate tributarie adottati in precedenza dall'Ente, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. L'entrata in vigore del presente regolamento è disciplinata dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Il Comune adegua l'organizzazione dei propri uffici ai principi stabiliti nella parte I del regolamento (Carta dei Diritti del Contribuente) entro un anno dall'approvazione.

AII. B

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 31. Funzionario Responsabile

- Art. 32. Accertamento
- Art. 33. Sanzioni
- Art. 34. Riscossione
- Art. 35. Interessi
- Art. 36. Rimborsi
- Art. 37. Somme di modesto ammontare
- Art. 38. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 40. Clausola di adeguamento
- Art. 41. Disposizioni transitorie
- Art. 42. Disposizioni per l'anno 2014

Allegati

- all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- all. B: Categorie di utenze non domestiche.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668, del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il Comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 5.000 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, individui le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo (TARI)

1. La TARI, in qualità di tributo, è applicata dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

3. Il comune provvede all'accertamento ed alla riscossione del tributo sui rifiuti. E' comunque facoltà dei comuni affidare le suddette attività al gestore del servizio di raccolta e trasporto ai sensi dall'art. 1, comma 691, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. In fase di misurazione dei rifiuti, le suddette attività saranno svolte esclusivamente dal gestore del servizio di raccolta e trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 679, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e come previsto dal relativo contratto di affidamento.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze (cantine, garage, ecc.);
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla TARI:

- a) ad eccezione delle aree scoperte operative, sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (in particolare: i balconi e le terrazze scoperte, i portici, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- c) locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Art. 7. Soggetti passivi

- 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o detentori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il soggetto passivo è tenuto a presentare la "dichiarazione d'inizio". In mancanza della "dichiarazione d'inizio", la TARI viene applicata, con vincolo di solidarietà, ai componenti del nucleo familiare del soggetto passivo come definito al comma successivo, ai fini della tariffa.

6. Il nucleo familiare, ai fini della TARI, è composto dai componenti del nucleo familiare stesso, dai coabitanti, nonché da coloro che con tali soggetti usano in comune i locali e le aree.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

Si intendono attività sportive quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle società sportive, associazioni sportive e dalle relative sezioni affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002.

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

In riferimento a locali e/o aree scoperte di tipo industriale, tali superfici sono individuate limitatamente alle porzioni sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi (impianti, macchinari e relativi spazi di manovra) e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, per i quali si estende il divieto di assimilazione, allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni".

In ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere. Ove risulti difficile determinare l'effettiva superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati, trova applicazione il successivo comma 4, del presente Regolamento.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati e con le modalità di cui all'articolo 3.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Descrizione	Riduzione
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	35%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	25%
Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	45%
Elettrauto	35%
Caseifici e cantine vinicole	45%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	45%
Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	45%
Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	25%
Laboratori fotografici o eliografici	25%
Distributori carburante	15%
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25%
Ristoranti, pizzerie, rosticcerie	5%
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25%

N.B. Per eventuali categorie non elencate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Le agevolazioni, che si esplicano in una decurtazione delle superfici ove vengono prodotti promiscuamente rifiuti speciali assimilati e non assimilati, vengono accordate a richiesta di parte, a conclusione della relativa istruttoria tecnica ed a condizione che l'interessato alleggi alla domanda planimetria dei locali ed idonea documentazione che attesti la descrizione ed il quantitativo dei rifiuti speciali (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) derivanti dall'attività esercitata distinti per codice CER e l'avvenuto smaltimento/recupero degli stessi tramite soggetto abilitato.

6. La riduzione tariffaria viene applicata dalla data di richiesta e non dovrà essere ripetuta annualmente salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione della tariffa. Il Gestore del Servizio effettuerà accertamenti a campione al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art. 1, comma 645, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 645, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata

secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune o tramite il Gestore del Servizio comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 .

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dalla relazione illustrativa redatti dal soggetto affidatario del servizio di raccolta e trasporto almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dall'ATI, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche del Comune che supera i livelli obiettivo di RD previsti nel Piano di Ambito con le modalità e nelle dimensioni di cui alla deliberazione ATI n° 2 del 16.01.2013 in applicazione del comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999.
5. Hanno diritto all'incentivo economico gli intestatari della TARI iscritti nella categoria "UTENZE DOMESTICHE" e, se non iscritti al ruolo, coloro che hanno presentato la prima richiesta di iscrizione al ruolo, che conferiscono alle **Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta(CDR)**.
Per l'ottenimento dell'incentivo i cittadini interessati dovranno esibire, ogni volta che conferiranno rifiuti alle Stazioni ecologiche, la "*Tessera Sanitaria*" magnetica già in loro possesso. I componenti dello stesso nucleo familiare potranno utilizzare la tessera sanitaria personale, e i conferimenti (quantità ponderate) saranno sommati a quelli dell'intestatario della TARI.
Tale incentivo si ottiene sulla base della quantità ponderata dei rifiuti differenziati conferiti alle stazioni ecologiche. I coefficienti per il calcolo delle quantità delle varie tipologie di materiali sono così definiti:

RIFIUTO	COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE
Carta e cartone	1,0
Contenitori in vetro	0,5
Contenitori in plastica	1,0
Ingombranti non ferrosi (divani, tavoli, poltrone, sedie, persiane, tapparelle, ecc.)	0,1
Ingombranti ferrosi con l'esclusione di beni durevoli (TV, Computer, frigo, congelatori)	0,4
Legno e sfalci vegetali	0,2
RUP (pile, farmaci batterie auto e moto, oli da frittura, oli da motore, vernici)	1,0

L'incentivo da erogare è determinato moltiplicando la quantità totale di rifiuto differenziato conferito per i rispettivi coefficienti di ponderazione riportati in tabella e sommando le quantità ponderate così ottenute. L'incentivo, annualmente stabilito, verrà corrisposto in una unica soluzione, entro la prima fatturazione riferita all'esercizio successivo.

L'incentivo è definito nella misura di:

Euro **15,00** a chi conferisce **150 Kg** di rifiuti ponderati al 31/12 nell'anno di riferimento.

Euro **30,00** a chi conferisce **300 Kg** di rifiuti ponderati al 31/12 nell'anno di riferimento.

Le quantità conferite, nell'anno in difetto o in eccesso, rispetto ai valori di soglia indicati verranno computate per la successiva assegnazione dell'incentivo. Tale possibilità di cumulo sarà possibile per il periodo di tre anni.

Alle utenze domestiche nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore a 2 (due) anni e che utilizzano pannolini lavabili si applica una riduzione del 50% della parte variabile (fino ad un massimo di € 40,00) fino a 3 anni di età del bambino. Per fruire dell'agevolazione l'utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede lo sconto della parte variabile della TARI, allegando alla richiesta la documentazione comprovante il materiale acquistato e la spesa sostenuta (*relativo al Kit completo dal neonato allo svezzamento*), costituita da uno scontrino specifico ("parlante") o una fattura intestata al richiedente con un minimo di spesa pari a 150 euro. La riduzione suindicata è riconosciuta a partire dalla data di acquisto del kit, fino al compimento del 3° anno di età.

Art. 15. Periodi di applicazione della TARI

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.

4. A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare la tariffa viene applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti

penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Nel caso di immobili posseduti da unico occupante, purché non locati, in stato di ricovero permanente presso casa di cura, riposo o altri istituti di cura e ciò sia comprovato da apposita documentazione rilasciata dall'istituto ospitante, si applica unicamente la quota fissa.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella sottoriportata tabella (A):

Tabella (A)

Da mq	A mq	Componenti
0	75	2
76	110	3
Oltre 110		4

Per le utenze domestiche diverse da quelle di residenza anagrafica condotte da soggetti residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune.

Resta ferma la possibilità per il Gestore del Servizio di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. In caso di **box, garage, cantine, magazzini** o locali di deposito posseduti singolarmente dall'occupante e, pertanto, non classificabili come "serventi" ovvero aventi di norma ubicazione ad indirizzo diverso dall'abitazione occupata, la tariffa applicata è pari alla quota fissa, sulla base della fascia di superficie di appartenenza ricavata dalla tabella (A).

5. In caso di ex Annessi agricoli dismessi ma ancora usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., a fini domestici, la tariffa applicata è pari a quella prevista dal precedente comma 4.

6. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del Comune. Ai fini dell'applicazione della tariffa il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe generale del Comune compresi i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti. Con cadenza, almeno annuale, il Gestore del Servizio rileva l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso Gestore del Servizio provvederà ad apportare le modifiche rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dati segnalato eventualmente dall'utenza. E' fatto obbligo di presentare al Gestore del Servizio denuncia di variazione per eventuali persone, non appartenenti al proprio nucleo familiare di residenza, che si aggiungono agli occupanti dell'abitazione (conviventi, badanti, ecc..)

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera di approvazione della tariffa;

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 5 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. (art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Art. 21. Tributo giornaliero

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100% con un importo minimo di €. 12,00.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

7. Per le occupazioni o conduzioni di impianti (esempio stadio, palazzetto dello sport, ecc.) e/o di aree e locali pubblici in concomitanza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali (esempio concerti, raduni, ecc.), oppure in caso di manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande (feste parrocchiali, sagre, feste di partito, ecc.) per le quali si verifica una produzione di rifiuti straordinaria e variabile in ragione del numero dei partecipanti, le modalità del servizio di gestione dei rifiuti nonché l'importo della tariffa dovuta, dovranno essere disciplinate da apposita convenzione stipulata tra il soggetto gestore e il promotore delle manifestazioni anche con riferimento alle eventuali aree esterne limitrofe.

8. In mancanza di stipula del contratto, la Tariffa è comunque applicata secondo i criteri di cui ai commi precedenti;

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni di residenza con un unico occupante: riduzione del 5 %;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
- d) fabbricati rurali, solo se censiti presso l'Agenzia delle entrate con annotazione a margine, ad uso abitativo: riduzione del 10%. La presente riduzione non è cumulabile con quanto previsto al seguente comma 3.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche, aventi un'area verde (orto, giardino) di superficie non inferiore a 20 mq, che abbiano attivato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica inizialmente una riduzione del 10%. Tale condizione è valida anche nel caso di condomini comprendenti più utenti, purché l'area verde abbia una superficie di almeno 60 mq. L'acquisto della compostiera sarà a carico dell'utente che risponde della perfetta funzionalità della stessa.

L'incentivo verrà corrisposto direttamente in bolletta in un'unica soluzione dopo l'esito positivo delle verifiche di controllo effettuate dal gestore.

4. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione o della riduzione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

La riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 100% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.

Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti assimilati conferiti al servizio pubblico;

Ai fini dell'applicazione di tale riduzione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge indicante i locali e/o aree dove si producono i rifiuti che vengono avviati a recupero, corredata dai formulari di identificazione dei rifiuti avviati al recupero derivanti dall'attività esercitata da cui si evinca la tipologia e la quantità dei rifiuti stessi, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

Gli esercizi commerciali che adottano distributori automatici "a spina" per la somministrazione di bevande, detersivi, caffè, ed altri prodotti alimentari e non, beneficiano della riduzione del 10% della parte variabile della tariffa, previa presentazione di adeguata documentazione al Gestore del Servizio e conseguente verifica.

La suindicata riduzione è riconosciuta per le sole superfici destinate alla vendita dei citati prodotti e per un massimo di euro 250,00.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento nella percentuale del 60% per gli immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è completamente attivato se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita supera i 300 m. La misura della distanza è calcolata dal confine della proprietà, includente i locali o l'area ove vengono prodotti i rifiuti, e comunque dall'inizio della strada di proprietà comunale al più vicino cassonetto.

2. La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Agevolazioni.

1. Il Comune di Terni con atto deliberativo n° 298 del 25/09/2006, ha istituito un Fondo Sociale, da rideterminare anno per anno, che prevede le seguenti agevolazioni:

2. **Famiglie numerose.** Hanno diritto all'agevolazione le famiglie composte da almeno quattro persone con più di un figlio minore a carico, per le quali si considererà nella determinazione della tariffa da applicare, solo nel caso in cui la soglia di applicazione dell'ISEE (Indicatori situazione economica equivalente) dello stesso nucleo familiare a cui fa carico l'utenza, non superi il limite di € 19.100, un solo figlio. La richiesta dovrà essere presentata ogni anno entro il 31 dicembre.

3. **Famiglie con disabili.** Hanno diritto alla agevolazione tutti i nuclei familiari al cui interno siano presenti portatori di "handicap" o invalidi civili riconosciuti al 100%, certificati dalla specifica commissione presso l'ASL. L'agevolazione si esplicherà nell'abbattimento del 10%, per ogni disabile presente, della superficie complessiva dell'abitazione dalla data di presentazione della richiesta.

4. **Esenzione per reddito.** Hanno diritto all'agevolazione i nuclei familiari con reddito imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore al minimo di pensione erogata dall'INPS. La richiesta di esenzione dovrà essere presentata ogni anno entro il 31 dicembre.

5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili solo alle abitazioni di residenza anagrafica

6. Per quanto attiene alle presenti agevolazioni si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

7. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le agevolazioni in questione richiedono di essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Ad esclusione dell'art. 27, in nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso, l'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Gestore del Servizio ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di

ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1, la cessazione può avvenire anche a cura del Gestore del Servizio nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo di esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).

5. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 15, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza stabilito dalla legge.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree.
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Gestore del Servizio o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con

posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Gestore del Servizio provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Funzionario responsabile

1. Il Gestore del Servizio designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Gestore del Servizio, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Gestore del Servizio, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1.000 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a dodici rate mensili oltre agli interessi di cui all'articolo 35. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33. Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale sull'attività tributaria.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

2.1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

2.2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

2.3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

2.4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

3. Le sanzioni di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

4. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 34. Riscossione

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Gli importi dovuti sono riscossi in due o più rate, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento in posta ordinaria da parte del Gestore del Servizio con avvertimento che in caso di omesso/parziale versamento degli importi dovuti alle scadenze indicate, si procederà come indicato nei successivi commi del presente articolo.

3. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Gestore del Servizio invia a mezzo raccomandata A.R. il sollecito di pagamento in cui sarà indicato che in caso di mancato pagamento si provvederà all'emissione di un avviso di accertamento con sanzioni ed interessi di mora. In caso di inottemperanza a tale sollecito il Gestore del Servizio provvederà a notificare, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indicherà le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, oltre agli interessi di mora, con avvertimento che divenuto l'accertamento definitivo si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. L'atto di accertamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Gestore del Servizio.

5. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica dell'atto di accertamento, il Gestore del Servizio procede alla riscossione coattiva dei relativi importi che potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

6. Non si procede a riscossione quando la somma complessiva da richiedere mediante l'emissione è inferiore a euro 12 euro.

Art. 35. Interessi

1. Sulle somme dovute non versate alle previste scadenze si applicano gli interessi moratori stabiliti dal Regolamento comunale sull'attività tributaria. In carenza del citato regolamento comunale alle somme dovute si applicano gli interessi di mora, computati nella misura del vigente tasso legale;

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Il Gestore del Servizio non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dal regolamento comunale sull'attività tributaria, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.

2. E' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Tares).

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Il Gestore del Servizio, continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata del presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Gestore del Servizio al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

Art. 42. Disposizioni per l'anno 2014

1. Il tributo viene ripartito in n. 2 rate, di cui la prima, in acconto a Marzo 2014, calcolata in base alle aliquote vigenti per la Tares per il 2013 e la seconda a Settembre 2014 a conguaglio in base alle aliquote TARI che saranno definitivamente determinate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

ALLEGATO A :

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica;
- Oli e grassi commestibili;

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;

- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.


Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banche di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banche di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

Comuni fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

ALL C



COMUNE DI TERNI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ANNO 2014

Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 - Presupposto impositivo

Art. 4 - Soggetti passivi

Art. 5 - Base imponibile

Art. 6 - Aliquote

Art. 7 - Detrazione per abitazione principale

Art. 8 - Dichiarazione

Art. 9 - Versamenti

Art. 10 - Interessi

Art. 11 - Rimborsi e compensazione

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 13 - Strumenti deflattivi del contenzioso

Art. 14 - Riscossione coattiva

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 16 - Clausola di adeguamento

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Terni per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, del 20 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata.
La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Il versamento deve essere effettuato conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

Art. 6 – Aliquote

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Con la medesima deliberazione il Comune può ridurre l'aliquota di base fino all'azzeramento.
2. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio di polizia locale;
 - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c. Servizio di illuminazione pubblica;
 - d. Servizi relativi al verde pubblico;
 - e. Servizi anagrafici.
3. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.

Art. 7 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita catastale, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha

inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati e delle aree edificabili, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

2. **Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.** In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

Art. 9 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello di pagamento unico unificato (mod. F24) o il bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997, approvato con apposito decreto ministeriale.
2. **Per l'anno d'imposta 2014 il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.**
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, o in mancanza dell'aliquota di base. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 4 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 10 – Interessi

1. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori stabiliti dall'art. 16-bis del regolamento comunale sull'attività tributaria.

Art. 11 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nell'articolo 16-bis del regolamento comunale sull'attività tributaria con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente a titolo di TASI, secondo quanto previsto dall'art. 9 del regolamento comunale sull'attività tributaria.

Art. 12 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. La rateizzazione dei debiti tributari derivanti da avvisi di accertamento è disciplinata dall'art. 30 del regolamento comunale sull'attività tributaria.

Art. 13 – Strumenti deflattivi del contenzioso

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo per i servizi indivisibili l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nei limiti e secondo la disciplina di cui alla parte II del regolamento comunale sull'attività tributaria.

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva si svolge secondo le previsioni di cui all'art. 16 del regolamento comunale sull'attività tributaria.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 23.12.2000, n. 388 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 16 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALL. D

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- All'art. 1, comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «*Il presente regolamento disciplina altresì l'applicazione dell'imposta municipale propria quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), istituita con L. 27 dicembre 2013, n. 147*».
- All'art. 1, comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «*nonché dall'art. 1, comma 682; Legge 27 dicembre 2013, n. 147*».

Il testo così integrato dell'art. 1, risulta essere il seguente:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Terni dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed alle disposizioni da questo richiamate. **Il presente regolamento disciplina altresì l'applicazione dell'imposta municipale propria quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), istituita con L. 27 dicembre 2013, n. 147.**

2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato anche dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a sua volta richiamato dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, **nonché dall'art. 1, comma 682, Legge 27 dicembre 2013, n. 147.**

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

- All'art. 2, comma 1, le parole «*nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata*» sono soppresse a seguito dell'intervenuta modifica all'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 ad opera dell'art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 47/2014 conv. L. n. 80/2014.

Il testo così modificato dell'art. 2, risulta essere il seguente:

Art. 2

Disposizioni particolari in materia di abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

- All'art. 7 è aggiunto il seguente comma: *«La possibilità di fruire delle aliquote ridotte, eventualmente deliberate dal consiglio comunale, è subordinata alla presentazione delle apposite comunicazioni richieste nella medesima deliberazione di approvazione delle aliquote»*

Il testo così modificato dell'art. 7 risulta essere il seguente:

Art. 7

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.
4. In caso di abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), l'applicazione dell'aliquota ridotta eventualmente deliberata è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione (disponibile presso l'ufficio tributi) con allegata copia del contratto.

5. La possibilità di fruire delle aliquote ridotte, eventualmente deliberate dal consiglio comunale, è subordinata alla presentazione delle apposite comunicazioni richieste nella medesima deliberazione di approvazione delle aliquote.